

Allegato "A" alla Raccolta n. 903

STATUTO
della "Fondazione Arnaud"

Preambolo

L'esistenza tutta di Giovanni Arnaud, come Egli documenta in una tela dipinta, è stata commossa e mossa dall'*incontro con Cristo*.

Tale evento ha introdotto, nell'Arnaud, una novità di vita tale da risignificare ogni suo tratto, finanche l'uso delle proprie sostanze: tutto avrebbe dovuto concorrere a rendere le persone partecipi della medesima esperienza da lui gratuitamente ricevuta in dono nell'amicizia con Dio; animato da tale specifico intento, l'Arnaud iniziò, in Volpiano, l'*Ospedale di Carità*.

La nascente Fondazione, fedele alle chiare indicazioni testamentarie del Testatore - *infra* riportate - intende collocarsi nel medesimo alveo: esplicito riferimento ispirativo e valoriale della Fondazione sarà, pertanto, la "Dottrina sociale della Chiesa", accolta ed affermata nei suoi contenuti essenziali.

In primis, si afferma il riconoscimento della dignità della persona umana, creata infatti ad immagine e somiglianza di Dio; da ciò scaturiscono il suo essere *unica* ed *irripetibile*, la sua *sacralità* in ogni fase e condizione di vita, quindi l'*indisponibilità* e l'*inviolabilità* e, ancora, il suo essere *libera* e *sorgente* essa stessa di *valori*, senza necessità che istituzione alcuna ne concorra all'attribuzione.

Congiuntamente, nell'agire, viene invocato il principio di sussidiarietà quale riconoscimento dell'inalienabile diritto delle persone ad esprimere la propria originale e costitutiva *interpersonalità*, anche a livello sociale ed aggregativo, costituendo, dal basso, corpi intermedi che operino liberamente e nella propria specificità a beneficio della società tutta, nel vivo desiderio di promuovere responsabilmente il bene comune, secondo i principi di solidarietà e di partecipazione.

Scopo primario della Fondazione, nonché, al contempo, prioritario e indefettibile suo principio ispiratore, sarà, dunque, il concorrere, mediante la propria opera, al bene della persona, promuovendone lo sviluppo umano integrale.

Capo I:

Denominazione, origine, sede, Scopo ed Attività, Patrimonio

Art. 1

Denominazione e origine

La fondazione è denominata "Fondazione Arnaud ETS".

La "Fondazione Arnaud ETS" (d'ora in innanzi denominata "la Fondazione"), già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dall'Ospedale di Carità

Giovanni Arnaud, che fu fondato dal Signor Arnaud Giovanni nel 1870, a mezzo di testamento segreto del 29 marzo 1867, ricevuto dal Notaio Carlo Serena ed aperto alla Pretura di San Benigno il 7 marzo 1869, sui principi propri della fede cattolica espressi dallo stesso Fondatore, che nell'istituire erede «detto Ospedale erigendo» per «i poveri di Volpiano» (c. 352v) quali «eredi universali della sua successione», raccomandava: «tenetevi stretti alla santissima religione cristiana cattolica apostolica romana, osservatela puntualmente esattamente, siatene difensori e missionari, dubitatene mai, perché le sue verità le furono rivelate da Gesù Dio sommamente verace, e sarete felicissimi. Ascoltate per carità verso voi e verso Dio questi consigli d'uno, che naufragante per burrasche tremende, accolto da questa santa religione fu salvo, e spera nella misericordia divina che manca giammai a chi la implora. [...] Credete a chi vi parla per esperienza» (c. 357r e s.).

L'Ospedale è stato eretto in Ente morale con R.D. 29 novembre 1896.

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Volpiano (TO), via Roma, n. 22.

Art. 3

Scopo ed Attività

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, quali:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016, di cui alla lettera a) del suddetto articolo 5 d.lgs 117/2017;
- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del suddetto articolo 5 d.lgs 117/2017;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, di cui alla lettera c) del suddetto articolo 5 d.lgs 117/2017.

In particolare la Fondazione, nell'ambito delle suddette attività e finalità, persegue lo scopo di individuare, programmare e gestire, direttamente e indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi diretti al bene - nei suoi aspetti sia materiali che

spirituali - della persona anziana, ricoverata presso le strutture competenti, e della popolazione anziana e/o disabile del territorio, con priorità assegnata ai residenti del Comune di Volpiano (TO).

La Fondazione potrà, inoltre, elaborare ed erogare ulteriori servizi nel campo socio-assistenziale e sanitario che venissero richiesti dalle istituzioni locali e dal territorio.

Al fine del raggiungimento dei suddetti scopi la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori, gli organismi locali e regionali ed il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali alle proprie finalità;
- istituire premi e borse di studio;
- assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti dalla medesima;
- valorizzare l'opera del volontariato, esercitata secondo la disciplina ed entro i limiti dell'art. 17 d.lgs 117/2017, nonchè promuovere tutte le attività che siano finalizzate alla realizzazione dei propri scopi.
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti o soggetti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento dell'ente medesimo, la Fondazione dispone del

seguente patrimonio:

- fondo di dotazione indisponibile, costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, sito in Via Roma n. 22, 10088 Volpiano, avente i seguenti dati catastali: Foglio: 12, Particella: 328, Subalterno: 0101, piani S1 - T - 1 - 2, cat. B/2, consistenza metri quadrati 8520, superficie catastale metri quadrati 2761, rendita euro 11.880,54, valore ai fini IMU 1.746.439,38;

- patrimonio disponibile non inferiore alla misura minima di cui all' articolo 22 comma 4 d.lgs 117/2017;

Il patrimonio potrà essere integrato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e/o contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto, oltre che da somme derivanti da avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione destinerà ad aumentare il patrimonio.

Ai sensi dell'art. 22 comma 5 d.lgs 117/2017 quando risulta che il patrimonio minimo disponibile della Fondazione è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, deliberano la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- rette corrisposte dagli ospiti;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi,

destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 6

Organi della Fondazione

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Presidente;
2. Il Vice-Presidente;
3. Il Consiglio di Amministrazione;
4. L'Organo di Controllo

Le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvi i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 7

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente, nominati come di seguito indicato:

- Presidente di diritto in perpetuo del Consiglio è il Parroco *pro tempore* di Volpiano, il quale può delegare stabilmente tale sua funzione ad una persona di sua fiducia;
- due membri nominati dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Volpiano (TO), tenendo in particolare considerazione l'idoneità dei membri proposti a rivestire la carica attribuita, in adesione ai principi, ai valori ed alle finalità statutarie della Fondazione;
- un membro nominato dagli amministratori della Caritas parrocchiale di Volpiano (TO);
- un esponente dei successori del Fondatore Giovanni Arnaud, come membro nato con diritto di nomina dei successori mediante atto di designazione tra vivi e per testamento.

Conformemente alle volontà del Fondatore, i successori o gli aventi causa dai successori del Fondatore di cui sopra, potranno, a loro volta, trasferire il diritto di designazione in essi consolidato, sia per atto tra vivi (compresa la rinuncia) che per atto di ultima volontà, ed ove essi, cessando di vivere, non avessero provveduto alla designazione dei loro successori, avranno diritto di provvedervi i loro eredi.

Qualora venisse a mancare in via definitiva per qualunque motivo il membro dell'Amministrazione esponente dei successori del Fondatore, esso sarà sostituito mediante nomina effettuata collettivamente dal Parroco *pro tempore* e da un rappresentante della Caritas.

Tutti gli Amministratori devono essere persone di buona reputazione morale, aderire *in toto* ai principi ed ai valori espressi dal presente Statuto ed essere residenti nel Comune di Volpiano (TO), onde poterne conoscere la situazione ed i bisogni sociali.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano per il periodo di anni cinque, salvo riconferma, anche senza interruzione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al proprio interno, nella prima seduta di esso.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive; in tal caso, la relativa sostituzione avrà luogo secondo la specifica procedura propria di ciascuno.

La Fondazione si riserva sin d'ora qualsivoglia iniziativa legale, in ogni sede, a propria tutela, di richiesta degli eventuali danni che dovessero risultare eziologicamente connessi alle comprovate condotte illecite poste in essere da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sono incompatibili, fatte salve le incompatibilità previste dalla normativa vigente, con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, coloro che:

- siano dipendenti della Fondazione;
- per ragioni economiche, politiche e/o sociali, siano in conflitto d'interessi con la Fondazione e/o con i principi di essa ispiratori, come pure con le finalità ed i valori espressi dal Fondatore nell'istituzione dell'Ospedale di Carità ed ivi compendiate nel Preambolo e nell'art. 2 del presente statuto;
- abbiano causa pendente con la Fondazione;
- siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, ovvero per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano stati dichiarati falliti;
- ricoprano la carica di Parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale del Comune di Volpiano (TO), Presidente, Assessore o Consigliere della Regione Piemonte ovvero della Città metropolitana;
- rivestano incarichi dirigenziali e/o, comunque, di vertice, presso le Aziende Sanitarie del territorio in cui insiste la Fondazione Arnaud.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione del consiglio di amministrazione, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno a cadenza trimestrale, e, in ogni caso, in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, senza obblighi di forma (e, pertanto, anche solo in via telematica), purchè con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che abbia un interesse proprio o di terzi in conflitto con la Fondazione, inerente un argomento posto all'ordine del giorno, dovrà astenersi dalla relativa votazione ed il mancato voto non sarà computato ai fini del calcolo del *quorum* deliberativo.

Ai sensi dell'art. 27 d.lgs 117/2017 al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

Art. 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e senza che la seguente elencazione ne costituisca una qualsivoglia limitazione:

- nomina il Segretario, il Revisore dei conti, il Direttore della struttura e l'eventuale Direttore sanitario;
- definisce gli obiettivi, approva il bilancio annuale quale strumento operativo per il loro raggiungimento;
- approva le variazioni al bilancio;
- approva i regolamenti;
- delibera l'ammontare delle rette corrisposte dagli ospiti;
- vigila e collabora con il personale per il miglior raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- delibera su acquisto di beni, contratti ed affidamento di appalti, per la realizzazione di lavori ed opere;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili, conformemente alle norme del presente statuto;
- delibera le modifiche dello statuto, per le quali sono

richiesti la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti;

- delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio della stessa con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti;

- delibera su altri oggetti sottoposti dal Presidente al Consiglio di Amministrazione;

- delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente così come il relativo trattamento giuridico/economico in accordo con le norme vigenti.

Art. 10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti - esclusi dal computo per il *quorum* deliberativo gli astenuti - sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di delibera con parità di voti, prevale il voto del Presidente, che viene duplicato.

Per le modifiche statutarie, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi particolari e/o delegare alcuni dei suoi poteri.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni disponibili direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni il Direttore della struttura, esperti o consulenti; le suddette persone invitate non hanno diritto di voto, nemmeno consultivo.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà custodito presso la sede della Fondazione stessa. Di esso verrà trasmessa copia, via posta elettronica, a ciascun consigliere, entro il termine di giorni dieci dalla data della seduta. I predetti verbali saranno trascritti su apposito registro.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente

La legale rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente o al suo delegato stabile; come legale rappresentante, sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni, rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti necessari e

sufficienti, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente può conferire incarichi consulenziali che ritenga necessari ed indifferibili, per la risoluzione di problematiche urgenti inerenti alla Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli adotta, in caso di urgenza, qualsivoglia provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altre organizzazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione e garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni, in assenza di delega del Presidente, sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 12

Direttore della struttura

Il Direttore della struttura è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, individuando una persona idonea che, oltre ad avere i requisiti previsti dalle norme giuridiche, condivida appieno le finalità ed i valori espressi dal Fondatore nell'istituzione dell'Ospedale di Carità.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al responsabile di struttura ai sensi dei provvedimenti regionali vigenti nonché dalla normativa in vigore.

Ulteriori specifiche attribuzioni e competenze potranno essere definite in apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Segretario-Referente Contabile

Il Segretario-Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, salvo diversa disposizione contenuta nella deliberazione della nomina, dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il Segretario-Referente Contabile redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, che firma unitamente al Presidente.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per

l'approvazione;

- alla predisposizione degli atti amministrativi necessari all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario-Referente Contabile custodisce la cassa con il relativo registro e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

È, inoltre, il responsabile delle risorse della Fondazione e del maneggio del denaro dell'Amministrazione. È incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Capo III

Norme generali d'Amministrazione

Art. 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Ai sensi dell'articolo 13 d.lgs 117/2017, il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati inferiori a euro duecentomila annui può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore e deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Qualora la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale dovrà tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile, dovrà redigere il bilancio di esercizio ai sensi degli articoli 2423, 2435 bis o 2435 ter del codice civile e depositare il bilancio presso il registro delle imprese.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 d.lgs 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ai sensi dell'articolo 14 d.lgs 117/2017 qualora la

Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati superiori a euro centomila annui, dovranno essere pubblicati con le modalità previste dall'art. 14 comma 2 d.lgs 117/2017 gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo e ai dirigenti dell'ente.

Qualora la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati superiori a euro un milione annui, dovrà essere redatto il bilancio sociale dell'ente ai sensi dell'art. 14 comma 1 d.lgs 117/2017.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Qualora ci sia l'impossibilità di elaborare il bilancio di previsione nel termine del 31 dicembre, per l'assenza di elementi fondamentali utili alla sua redazione, il bilancio suddetto potrà essere approvato nel termine massimo del mese di marzo dell'esercizio in corso.

In tal caso, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del bilancio sarà autorizzata la conduzione dell'esercizio provvisorio.

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 comma 1 d.lgs 117/2017, la Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 d.lgs 117/2017

La Fondazione non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 15

Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede Consiglio di Amministrazione.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per un periodo di cinque anni e scadrà alla data del Consiglio convocato per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica da esso ricoperta; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

L'eventuale compenso riconosciuto ai componenti dell'organo di controllo dovrà essere corrisposto nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 lettera a) del d.lgs 117/2017.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 16

Estinzione della Fondazione

L'Ente può estinguersi a norma dell'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo,

è devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 d.lgs 117/2017, a favore di un ente od istituzione del Terzo settore, con personalità giuridica, avente sede ed operante preferibilmente nel Comune di Volpiano (TO), con il vincolo essenziale di svolgere attività nel campo socio-assistenziale e di impiegare tale patrimonio nel modo più conforme alla missione e agli ideali perseguiti dalla Fondazione Arnaud ETS e nel rispetto dell'ispirazione originaria del Fondatore, che con l'istituzione dell'Ospedale di Carità volle beneficiare corporalmente e spiritualmente i poveri di Volpiano.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se imposte dalla legge.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario o dei destinatari del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Art. 17

Regolamento di organizzazione

La Fondazione, mediante apposito regolamento, stabilisce, in conformità alla legge e al presente Statuto, i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per la gestione del personale.

Capo IV

Norme applicabili

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

In originale firmato:

ROLANDO Franco

Martina PIZZO Notaio